



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di INGEGNERIA

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI TIPO DI B PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di marzo nella sede del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, da qui in avanti *Università*

tra

la **Prof.ssa Candida Milone**, nata a Milazzo (ME) il 05/12/1966, il quale interviene al presente nella sua qualità di **Direttore** del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, con sede in C.da di Dio, snc, S. Agata, cod. fisc. 80004070837, da qui in avanti *Direttore*,

e

il **Dott. Mauro Prestipino** nato a Messina il 24.11.1986 e residente a Messina in via Archimede n. 15, C.F. PRSMRA86S24F158Z, da qui in avanti denominato *Assegnista*,

P R E M E S S O:

- che con D.R. n. 81 del 16 gennaio 2020 è stato emanato il nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (Assegni di Ricerca);
- che con bando Bando prot. N. 22295 del 17/02/2021 con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo B, per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo "Processi di conversione termochimica di biomasse per l'alimentazione di motori a combustione interna in assetto CHP" (Area CUN 09, S.S.D. ING-IND/09) sui fondi residui del Progetto BIO_MCI (INTEP_POFESR_4.1.2A1A_2632_BIO-MCI_A.GALVAGNO), Referente Scientifico Prof. Antonio Galvagno, presso il Dipartimento di Ingegneria;
- che con D.D. n. 31/2021 prot. n. 40392 del 23/03/2021 al Dott. Mauro Prestipino è stato conferito un assegno di ricerca della durata di 12 mesi, rinnovabile;
- che il C.A. 04.43.08.03 del Bilancio Unico d'Ateneo di previsione 2021 presenta la necessaria copertura sul "Progetto BIO_MCI (INTEP_POFESR_4.1.2A1A_2632_BIO-MCI_A.GALVAGNO)";
- che il Dott. Mauro Prestipino ha sottoscritto la dichiarazione relativa alle incompatibilità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (all. 1);

t u t t o c i ò p r e m e s s o

con la presente scrittura privata, le parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

- Art. 1 OGGETTO** – Il Direttore conferisce all'assegnista, che accetta, l'incarico per lo svolgimento dell'attività di ricerca nel progetto dal titolo: "Processi di conversione termochimica di biomasse per l'alimentazione di motori a combustione interna in assetto CHP".
- Art. 2 NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO** – Il conferimento dell'incarico, oggetto del presente atto, non instaura tra le parti alcun rapporto di lavoro subordinato.
- Art. 3 DURATA** - L'assegno ha la durata di 12 mesi, rinnovabile, compatibilmente anche con la verifica della copertura finanziaria da parte del Consiglio della Struttura, con le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento di Ateneo, e decorre dal **1° aprile 2021**.

Art. 4 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA – Il rapporto instaurato tra le parti deve intendersi disciplinato dall'art. 22, comma 6, della L. 240/10 e ss.mm.ii., e dal programma predisposto dal Responsabile Scientifico. La collaborazione all'attività di ricerca è svolta in condizioni di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato.

Il titolare dell'assegno svolge l'attività di ricerca oggetto del presente contratto presso il Dipartimento di Ingegneria.

Egli ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento. Nel caso in cui l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal docente Responsabile Scientifico.

L'assegnista può svolgere attività di orientamento, tutorato e assistenza agli esami di profitto in qualità di cultore della materia. Restano escluse, non costituendo oggetto della prestazione dell'assegnista, tutte le attività inerenti la docenza.

Nel corso dello svolgimento del contratto, l'assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, ottenendone specifica attestazione da parte dell'ente ospitante, secondo un programma da definire con il docente responsabile e approvato dalla struttura di riferimento.

Art. 5 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ASSEGNO - L'attività di ricerca deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e dalle indicazioni fornite dal docente Responsabile, il quale verifica l'attività sviluppata dall'assegnista.

In ragione dell'attività svolta, l'assegnista è tenuto, in ogni caso, ad osservare il segreto d'Ufficio.

Nei trenta giorni antecedenti il completamento dell'anno di attività, l'assegnista è tenuto a compilare una dettagliata relazione sull'attività svolta, da presentarsi al Consiglio della Struttura di appartenenza, corredata dal giudizio del Responsabile Scientifico, a norma del comma 2 dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo sugli Assegni di Ricerca.

I diritti e la disciplina specifica della proprietà intellettuale degli eventuali risultati conseguiti con l'attività di ricerca sono disciplinati dall'art. 12 bis del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, che l'assegnista si impegna ad osservare.

Art. 6 SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA' – L'assegno può essere sospeso per malattia grave o nei casi di altre assenze prolungate, motivate e giustificate, che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività, previo parere del tutor, e deliberato della Struttura.

I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Non costituisce interruzione dell'attività ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore ai trenta giorni in un anno.

Art. 7 IMPORTO DELL'ASSEGNO - L'importo annuo lordo dell'assegno, gravante sul bilancio, è stabilito in € **24.000,00** (ventiquattromila/00) da intendersi al lordo/netto di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Università.

Art. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO - L'importo di cui all'articolo precedente sarà erogato all'assegnista in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione di non regolare esecuzione della prestazione da parte del Responsabile Scientifico o del Direttore della Struttura.

Art. 9 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA – La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a dottorato di ricerca con borsa o a scuola di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero, nonché con l'iscrizione ad altra Scuola/Corso che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impediscano lo svolgimento delle attività previste dal contratto.

L'assegno di cui al presente contratto non è cumulabile, a pena di decadenza, con borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri assegni o contratti di collaborazione all'attività di ricerca.

L'assegnista può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile, a condizione che tale attività non comporti conflitto d'interessi e sia dichiarata compatibile con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca dalla Struttura interessata. La valutazione in ordine alla verifica della compatibilità e dell'assenza di conflitto dovrà essere adeguatamente motivata.

La titolarità dell'assegno di ricerca comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

Art.10 INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE – Qualora l'assegnista, senza giustificato motivo, non svolga regolarmente l'attività di ricerca o la stessa venga ritenuta non valida dal Consiglio della Struttura di riferimento, o il titolare dell'assegno si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, su richiesta del Docente responsabile, approvata dal Consiglio della Struttura, viene avviata una procedura che può condurre, a seguito di deliberazione del Consiglio della Struttura, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c..

Il contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. In quest'ultimo caso la decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con Decreto del Direttore del Dipartimento.

Il contratto si risolve, inoltre, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. del 16.04.2013, n. 62, e al D.R. n. 207 del 30.01.2014.

Art.11 RECESSO - Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il recesso deve essere motivato. L'assegnista, qualora intenda recedere dal contratto è tenuto a darne

tempestiva comunicazione scritta alla Struttura di riferimento, da indirizzare al Protocollo di Ateneo (protocollo@unime.it).

Art.12 TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE - Come disposto dalla legge n. 240/2010, l'assegno di cui al presente contratto è esente da prelievo fiscale applicandosi ad esso le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. E' invece gravato della ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, comma 26, e seguenti della legge 8 Agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L'assegnista ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Il presente contratto è tutelato ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dall'art. 4, punto 5, del T.U. di cui al D.P.R. 1124/65.

L'Università provvede alle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni a favore dell'assegnista tramite la "gestione per conto dello Stato", nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art.13 RINVIO E NORME FINALI - Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano tutte le disposizioni contenute nel bando, nel sopracitato Regolamento di Ateneo per gli Assegni di ricerca e nel Codice Civile.

Si applicano altresì le norme del DPR n. 62/2013 contenente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del "Codice di Comportamento adottato dall'Università", nonché le disposizioni contenute nel "Codice Etico".

Art.14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA - Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato in conformità al Regolamento U.E. 2016/679 e al D. Lgs n. 101/2018, l'assegnista dichiara di aver preso atto dell'informativa nella sezione privacy dell'Ateneo, <http://www.unime.it/privacy>.


Art.15 FORO COMPETENTE - Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, esclusivamente, il Foro di Messina.

Art.16 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO - Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ed a tasso fissa non soggetta ad IVA (Art. 10, parte II, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986, T.U. imposta di registro). La spesa per l'eventuale registrazione è posta a carico dell'assegnista.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. n. 642 del 26/10/72.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE

Dott. Mauro Prestipino


IL DIRETTORE

Prof.ssa Candida Milone

Firmato digitalmente da: Candida Milone
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Data: 29/03/2021 08:17:55

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)

Il sottoscritto/a MAURO PRESTIRINO nato a MESSINA e residente in MESSINA in qualità di assegnista di ricerca (D.R. di conferimento n° 40392 del 23/03/2021)

Consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

➤ relativamente all'assenza di cause di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi:

1. di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 15, comma 1, lett. C., D.Lgs. n. 33/2013);

• **ovvero:**

di svolgere i seguenti incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione.

Ente	Tipologia carica/ incarico	Oggetto	Durata dell'incarico <i>(indicare la decorrenza da/a)</i>	Compenso annuo

2. di non svolgere attività professionale;

• **ovvero:**

di svolgere la seguente attività professionale (*indicare tipologia, denominazione, ente/società/studio*)

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità, conflitto di interesse anche solo potenziale e/o cumulo di impieghi meglio descritte nell'art. 53, Dlgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii , nel Regolamento recante il *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici* di cui al DPR n. 62/2013 e nel *Codice di Comportamento* adottato dall'Ateneo con D.R. n. 207 del 30.01.2014, nonché nel *Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria ispirati ad Etica Pubblica* (c.d. Codice Etico);
4. di non avere o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art. 6 DPR 62/2013);

di avere o aver avuto rapporti di collaborazione ovvero di essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, con i seguenti soggetti privati (art. 6 DPR 62/2013):

Tipo di rapporto	Soggetto privato	Soggetto beneficiario	Rapporto di parentela	Periodo di riferimento

5. di impegnarsi ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. L'assegnista si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza (art. 7 DPR 62/2013);
6. di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado incluso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente la collaborazione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (art. 18, comma 1 – lett. b e c, Legge 240/2010);
7. di non essere iscritto a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a dottorato di ricerca con borsa o a scuola di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero, nonché con ad altra scuola/corso che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impedisca lo svolgimento delle attività previste dal contratto (art. 22, Legge n. 240/2010);
8. di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;
9. di non essere iscritto a corsi che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impediscano lo svolgimento delle attività previste dal contratto;
10. di non svolgere lavoro dipendente o di essere a conoscenza che la titolarità dell'assegno comporta, per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22, Legge n. 240/2010 comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno;
11. di non essere beneficiario di altri assegni o contratti di collaborazione all'attività di ricerca;

12. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne tempestiva notizia all'Ateneo;
13. di avere preso atto dell'informativa pubblicata sul sito di Ateneo e di autorizzare il trattamento dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

Data 28/03/2021

Dott./Dott.ssa Flora Prestipino